

FISCO E SENTENZE

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

**Adempimenti.** Il 18 dicembre termina la moratoria e scattano le regole per i nuovi soggetti obbligati alla scissione dei pagamenti

# Split payment, compensazione ammessa

## Tra i metodi di assolvimento dell'imposta c'è anche la possibilità di compensare

Marco Magrini  
Benedetto Santacroce

Una società controllata da un ente locale che ha accumulato nel corso dei primi mesi del 2017 un ingente credito Iva, essendo divenuta dal 1° luglio a soggetta a split payment, può utilizzare il credito ed evitare di versare l'imposta? La domanda è stata posta da un lettore sulla casella [ilmio giornale@ilssole24ore.com](mailto:ilmio giornale@ilssole24ore.com) e riguarda anche la scadenza del 18 dicembre.

Le società soggette al regime dello split payment, entro il 18 dicembre 2017, trascorso il periodo di moratoria concesso dal decreto 27 giugno 2017, provvedono al versamento dell'Iva relativa alle fatture di acquisto, emesse dopo il 1° luglio 2017 per le quali l'esigibilità si sia verificata dalla stessa data fino al 30 novembre 2017. Dal dicembre 2017 la tempistica entrerà nel periodo di normalità con obbligo di versamento entro il 16 gennaio 2018, per i contribuenti mensili, e così per i periodi successivi in riferimento all'Iva divenuta esigibile nel mese precedente, o in riferimento alla ricezione della fattura ovvero al momento della registrazione della medesima, secondo le diverse modalità stabilite

dall'articolo 3 del decreto 23 gennaio 2015. Il versamento può essere effettuato sulla base delle indicazioni e modalità illustrate nella risoluzione n. 139/E e nella circolare n. 27/E/2017 provvedendo con modello F24, codice 6041, senza possibilità di compensazione, e dandone evidenza nei registri Iva. In alternativa al pagamento diretto l'articolo 5, comma 1 del decreto 23 gennaio 2015 consente di assolvere l'Iva nelle liquidazioni periodiche Iva mensili o trimestrali. Ciò comporta l'annotazione delle fatture di acquisto nei registri fatture e corrispettivi, oltre che nel registro acquisti per esercitare la detrazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'Iva è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente.

Quindi, ad esempio, nel caso di una società controllata da un ente locale che è entrata nel regime della scissione dei pagamenti a decorrere dalle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2017, per effetto dell'articolo 1 del Dl 50/2017, qualora questa avesse avuto e abbia solo clienti (o in prevalenza) Pa si sarebbe trovata nel dover operare in via esclusiva o quasi, fino al 30

Il Sole 24 ORE.com

### IL FILO DIRETTO

#### Una casella e-mail per le proposte e le segnalazioni

Tra scadenze in continuo movimento e adempimenti che cambiano, i professionisti si trovano ogni giorno di più ad affrontare difficoltà e complicazioni tra le quali è difficile orientarsi. Per questo è stato creato un canale di comunicazione sempre aperto tra Il Sole 24 Ore e i professionisti. Per le segnalazioni di disfunzioni, complessità normative o difficoltà interpretative è infatti sempre attiva la casella e-mail: [ilmio giornale@ilssole24ore.com](mailto:ilmio giornale@ilssole24ore.com). Un filo diretto anche per inviare proposte di intervento e di miglioramento su temi specifici che riguardano la professione e le principali tematiche fiscali o normative più in generale.

[ilmio giornale@ilssole24ore.com](mailto:ilmio giornale@ilssole24ore.com)

giugno 2017. La circostanza avrebbe sicuramente avuto l'effetto di generare un ingente credito Iva al netto di compensazioni e rimborsi prioritari.

È evidente che la medesima società pubblica, rientrando dal 1° luglio 2017 nella disciplina split payment, per rispettare le regole dell'articolo 17-ter del Dpr 633/1972 in qualità di cessionario, non si troverebbe più nella situazione di dover corrispondere ai propri fornitori l'Iva sugli acquisti, ma dovrebbe però provvedere al versamento all'erario. Sicuramente la possibilità di provvedere alla registrazione degli acquisti in esame nel registro delle fatture oltre che in quello degli acquisti garantirebbe alla società il regolare assolvimento dell'Iva sugli acquisti e al tempo stesso la possibilità di escludere il materiale versamento all'erario, con progressivo smaltimento del credito Iva accumulato fino al 30 giugno 2017, ripristinando così il regime di neutralità dell'imposta senza sfalsamento temporale fra esercizio del diritto alla detrazione e assolvimento dell'Iva a favore dell'erario.

### Le istruzioni



**01 | LA CIRCOLARE 27/E**  
Le Entrate hanno specificato che c'è «la possibilità per le Pa e società acquirenti di beni e servizi di effettuare il versamento diretto dell'imposta dovuta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo che sarà appositamente istituito. Ciò, in alternativa, all'annotazione delle fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti

dall'articolo 25 del Dpr 633 del 1972, anche nel registro di cui agli articoli 23 o 24, al fine di far confluire l'imposta dovuta nella liquidazione periodica».

**02 | LA RISOLUZIONE 139/E**  
Con la risoluzione n. 139/E le Entrate hanno fornito i codici tributo necessari per l'assolvimento dell'Iva con versamento in F24, modalità che più si «adatta» alle pubbliche amministrazioni che operano in un ambito esclusivamente istituzionale

**Tributi.** Circolare e regole Mef in contraddizione

# Tari, resta il caos sui garage trattati come magazzini

Gianni Trovati  
ROMA

La circolare diffusa lunedì sera dal ministero dell'Economia sui calcoli della Tari e sui rimborsi lascia aperte due questioni importanti: i casi, frequenti, dei Comuni che applicano ai garage o alle cantine una quota variabile aggiuntiva, trattando le pertinenze come «utenze non domestiche», e il calendario degli arretrati rimborsabili, che per il ministero si ferma al 2014. Ma andiamo con ordine, perché nel labirinto Tari è facile perdersi. Non solo per i contribuenti.

Ormai pacificamente illegittimo è il sistema seguito dai Comuni che hanno applicato la quota variabile del tributo tante volte quante sono le pertinenze dell'abitazione accatastate autonomamente, presentando ai cittadini bollette decisamente più pesanti del dovuto. Per spiegarlo, la circolare 1/2017 di lunedì spiega che l'utenza domestica «deve intendersi comprensiva

ro dovuto adottare per la Tares nel 2013, e dal 2014 per la Tari che ne ha ereditato le regole. «Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito - si legge in quel regolamento ministeriale - si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche». Il ragionamento zoppica, ma la traduzione è chiara: se la bolletta si riferisce solo alla cantina o al garage senza un'abitazione collegata, il calcolo da se-

### CALENDARIO INCERTO

Le nuove istruzioni fissano al 2014 il termine degli anni rimborsabili ma la Tares del 2013 aveva gli stessi difetti

guire è quello previsto per le abitazioni con un solo occupante. «In difetto di tale condizione», cioè nella situazione più ovvia in cui garage o cantina sono condotti dallo stesso contribuente che occupa l'abitazione, quelle pertinenze vanno considerate utenze non domestiche, e devono quindi pagare una quota variabile diversa rispetto a quella dell'abitazione. Proprio ciò che la nuova circolare esclude. In un quadro così, la via dei rimborsi si fa complicata.

Il caos nasce dal fatto che la Tari ha le stesse regole della Tares, il tributo sui rifiuti del 2013. E qui arriva il secondo problema: le Finanze fissano al 2014 il limite degli arretrati rimborsabili; ma l'anno prima i contribuenti hanno pagato lo stesso tributo con gli stessi difetti, anche se etichettato con un'altra sigla.

[gianni.trovati@ilssole24ore.com](mailto:gianni.trovati@ilssole24ore.com)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### In breve

#### ABOLOGNA

##### Edilizia sostenibile, con Passivhaus

Sabato 25 novembre si terrà a Bologna (non a Bari, come scritto ieri per un refuso), presso l'Opificio Golinielli, la quinta conferenza nazionale Passivhaus per mettere in rete professionisti e imprese del mondo dell'abitare e guardare al futuro sostenibile dell'edilizia. Tra i temi al centro del confronto ci sarà il prossimo obbligo di costruire nZEB (edifici a energia quasi zero) per abbattere i consumi degli edifici. L'edizione 2017 è patrocinata da Confindustria Emilia Area Centro e Comune di Bologna. Info: [www.zephir.ph](http://www.zephir.ph).

#### LO STUDIO

##### Fisco, carico aziende sceso del 14% nel 2016

Il carico fiscale per le aziende italiane è al 48% dei profitti commerciali, in calo di 14 punti percentuali rispetto al 2015. A dirlo è «Paying taxes 2018», il rapporto di Banca mondiale e PwC, che analizza i costi per imposte e tasse per le aziende, versamenti d'imposta e adempimenti fiscali registrati nel 2016. Il rapporto evidenzia come 52 economie mondiali abbiano registrato un incremento del dato, mentre solo 32 - tra cui appunto l'Italia - l'hanno visto diminuire. Il calo italiano va principalmente ricollegato agli sgravi contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato.

#### A VICENZA

##### Adempimenti fiscali, martedì tavola rotonda

Martedì 28 novembre, alle ore 11.30, presso il centro congressi della Fiera di Vicenza, l'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Vicenza organizza la tavola rotonda pubblica «Commercialisti, imprenditori e amministrazione finanziaria: obiettivi condivisi attraverso un percorso comune improntato sulla lealtà e il rispetto». Così Margherita Monti, presidente dell'Ordine vicentino: «Vogliamo dialogare con le istituzioni per risolvere le criticità dovute agli adempimenti inutili che non permettono a noi di concentrarci sullo sviluppo della nostra professione ed alle aziende di sviluppare il proprio business».



## Mediaddress i media a portata di clic comunica meglio comunica di più

6.000 testate divise in categorie  
33.000 nominativi di giornalisti  
Mailing list automatiche

Da 25 anni con la banca dati di Mediaddress il tuo lavoro è più veloce ed efficace

Abbonamenti a partire da 125€ al mese

[www.mediaddress.it](http://www.mediaddress.it)



Mediaddress  
Media contact

Mediaddress è un marchio registrato di Mediadata srl

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Ctr Milano.** Operazioni tra società target e veicolo

# Leveraged buy out elusivo se punta solo al vantaggio fiscale

Massimo Romeo

Nelle operazioni di "merger leveraged buy out" vi è elusione se nel complesso non vi è altro scopo che l'indebito vantaggio fiscale.

L'articolata operazione di merger leveraged buy out caratterizzata dall'acquisizione da parte di una società controllata (newco) di partecipazioni di controllo in un'altra società (target) attraverso il ricorso ad un forte indebitamento, rimborsato successivamente con gli utili prodotti dalla target poi incorporata nella newco, sono da considerarsi effettuate in elusione se, complessivamente considerate, non hanno altro scopo che l'indebito vantaggio fiscale. Questo il principio che emerge dalla sentenza della Ctr Lombardia 3982/2017 (Presidente Targeti - Relatore Ruta).

La controversia aveva ad oggetto lo schema negoziale tipico che contraddistingue le operazioni societarie di merger leveraged buy out, nel caso di specie sotto la lente del fisco finiva un'articolata operazione che coinvolgeva una società target, una società veicolo, soci storici della target nonché l'istituto finanziatore dell'operazione, nuovo socio della società target. L'effetto finale dell'operazione aveva portato a modificare l'assetto delle partecipazioni della società target attraverso l'ingresso di una quota del 50% dell'istituto finanziatore e la diluizione della partecipazione dei soci storici della società; tale effetto era stato realizzato attraverso una complessa operazione, iniziata con l'aumento del capitale sociale della società veicolo ed un cospicuo indebitamento della stessa finalizzato ad acquisire le quote della target e rimborsare il debito bancario preesistente. La ricorrente (target) sosteneva la correttezza dell'operazione avvenuta nel rispetto delle previsioni civilistiche, senza alcuna intenzione elusiva rispetto

alle disposizioni tributarie; evidenziava in particolare come la distribuzione di dividendi a favore dei soci fosse stata assoggettata ad imposta sul capital gain e di conseguenza la deduzione degli interessi passivi in capo alla società doveva essere rivista in relazione agli utili (tassati) percepiti dai soci.

La Ctr per arrivare a qualificare la complessa operazione come elusiva focalizza l'attenzione sul cospicuo indebitamento della società (veicolo) finalizzato ad acquisire le quote della target e rimborsare il debito bancario preesistente; iniezione di liquidità che i giudici considerano "molto rilevante" (aumento di capitale e due finanziamenti importanti) a cui segue prima l'acquisto delle quote, poste a garanzia del finanziamento, quindi la fusione inversa.

Correttamente i giudici la deduzione dell'ufficio circola la natura elusiva del finanziamento ed il conseguente disconoscimento della deducibilità degli interessi passivi corrisposti alla banca creditrice; l'effetto dell'operazione avrebbe ben potuto essere conseguito per mezzo di una cessione di quote o un aumento del capitale sociale, senza dover ricorrere a questa sequenza di operazioni.

La Commissione considera quale elemento probante della condotta elusiva il fatto che il flusso di liquidità derivante dall'indebitamento era stato distribuito ai soci storici della ricorrente che avevano maturato cospicue plusvalenze, lasciando il debito in capo alla società, i cui interessi erano stati utilizzati per abbattere gli utili di esercizio; incomprensibile, chiosano i giudici, la ragione di un indebitamento di tale portata per l'acquisto di una società che, salvo l'ingresso del nuovo socio (l'istituto finanziario), era di fatto rimasta nella disponibilità della vecchia compagine sociale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA